

Parere sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere» (COM(2021)564 final).

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final);

premessi che:

la proposta, preannunciata nella comunicazione "Il *Green Deal* europeo" e presentata nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative "Pronti per il 55%", è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, "CBAM"), al fine di garantire che la produzione delle merci importate da Paesi terzi venga assoggettata all'applicazione di un costo del carbonio, in modo equivalente a quanto previsto all'interno dell'Unione europea dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (*Emissions trading system*, ETS) disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE;

considerato che:

il meccanismo rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 con l'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri costituisce circa il 70% delle entrate dell'UE;

il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote; pertanto la discussione della proposta esaminata è strettamente collegata a quella sulla revisione della citata direttiva 2003/87/CE;

presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021;

sono previste sanzioni nei confronti del dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente, nonché ulteriori sanzioni che potranno essere applicate dagli Stati membri per l'inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali;

la definizione di ulteriori aspetti del CBAM è demandata ad atti di esecuzione e delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione

del regolamento che dovrebbero essere presentate a seguito della presentazione di relazioni da parte della Commissione;

l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato, nonostante la previsione di un potere di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

- a) l'importanza del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere quale nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione europea, che potrà concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di *NextGenerationEU* contenendo gli incrementi della risorsa propria basata sul RNL per gli Stati membri;
- b) la necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità competenti, al fine di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM;
- c) l'esigenza di delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;
- d) la necessità di monitorare attentamente il processo che porterà alla definizione del meccanismo nel periodo di transizione e alla sua attuazione, unitamente alla revisione della normativa riguardante l'ETS e ad altre misure del pacchetto "Pronti per il 55%", al fine di verificarne l'impatto e gli effetti sull'attività delle imprese e sui consumatori.